



COMUNE DI VICENZA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
AI SENSIDEL D. LGS. 81/2008**

COMUNE DI VICENZA

ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D. Lgs.vo 81/2008, definisce l'area di intervento del medico competente.

Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal medico competente.

Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio.

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

1. visite mediche preventive e periodiche, anche su richiesta del Settore Risorse Umane;
2. visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
3. accertamenti diagnostici di 1° livello (audiometria, spirometria, esami ematochimici);
4. predisporre ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
5. eseguire visite mediche pre-assunzione per tutte le figure professionali presenti nell'ente
6. eseguire accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati da esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute;
7. comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari spiegandone il significato;
8. esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicandola per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore;
9. monitorare le scadenze per i dipendenti ai quali è stata riconosciuta una inidoneità temporanea;
10. visitare per uno specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12, Legge 53/2000);
11. effettuare la visita medica, al personale soggetto a sorveglianza sanitaria, precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
12. istruire ed aggiornare periodicamente le cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto informatico per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
13. collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di rischio;
14. partecipare alle riunioni periodiche (art. 35 D. Lgs 81/2008), comunicando ai rappresentanti per la sicurezza i risultati degli accertamenti sanitari;
15. predisporre il registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche in forma anonima e collettiva;
16. assistere nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
17. collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sezione IV del D. lgs.vo 81/2008;
18. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; predisposizione verbali dei sopralluoghi;



19. collaborare alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro;
20. predisposizione ed aggiornamento periodico dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, dell' eventuale monitoraggio ambientale, delle schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc.;
21. trasmissione statistica anonima annuale in via telematica al SSN (ex art. 40 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria, assunto a **tempo indeterminato e determinato**, presso il Comune di Vicenza. A livello indicativo il personale soggetto a sorveglianza sanitaria consta di circa ottocotasettanta (870) unità complessive.

ART. 2. ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, l'Amministrazione comunale, intende promuovere il benessere organizzativo anche offrendo ai propri dipendenti a **tempo indeterminato** uno strumento di attenzione tramite l'apertura di uno sportello psicologico di ascolto.

Si tratta di un servizio di sostegno e di analisi che il dipendente può utilizzare, se lo ritiene, per tutte le problematiche relazionali e non, che ciascuno si trova ad affrontare nel proprio ambiente di lavoro.

Lo sportello di ascolto è uno spazio in cui vengono affrontate problematiche relazionali (sia nel loro stadio iniziale, per prevenire l'aggravarsi del disagio, sia nel loro stadio avanzato, per gestire e superare le situazioni più radicate di malessere organizzativo) e momenti di crisi (demotivazione, perdita di realizzazione e di identità in ambito professionale e lavorativo).

Tale servizio rientra nell'ambito delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario dell'appalto il quale dovrà garantire che il professionista cui è affidata l'attività di sportello di ascolto sia esperto in psicologia del lavoro e psicoterapeuta.

I contenuti delle prestazioni richieste al professionista possono così riassumersi:

- svolgere una attività informativa di sensibilizzazione generale alle problematiche di disagio e stress lavorativo tramite comunicazioni rivolte ai dipendenti in modo da diffondere la conoscenza del proprio ruolo all'interno dell'Ente;
- accogliere i dipendenti del Comune di Vicenza che avvertono un disagio e un malessere riconducibili all'ambiente lavorativo;
- supportare il dipendente nell'analisi del proprio disagio al fine di individuarne le possibili cause;
- fornire un momento di confronto per trovare in modo condiviso soluzioni personali ed organizzative per superare la situazione di disagio.

Lo sportello non può offrire supporto a problematiche soggettive e personali slegate dal contesto lavorativo; non svolge attività di psicoterapia, non fornisce indicazioni di carattere medico o farmacologico, non effettua attività di consulenza legale.

Lo sportello dovrà essere operativo due volte al mese in un pomeriggio di non rientro del personale o al sabato mattina.

Al fine di garantire l'anonimato e la privacy dei dipendenti che intendono usufruire dello sportello di ascolto, la gestione degli appuntamenti sarà affidata allo psicologo e la sede dovrà essere dislocata presso lo studio del professionista, che deve essere facilmente raggiungibile.

Trimestralmente dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale un report, in forma assolutamente anonima quale riscontro dell'attività dello sportello.

ART. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo 81/2008.



- Società di servizi sanitari che abbiano eseguito nell'ultimo triennio (2010/2011/2012) il servizio di sorveglianza sanitaria per almeno un anno per azienda/enti pubblici con un numero di dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria di almeno **300** unità;
- essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- disponibilità di due medici del lavoro in grado di garantire il servizio senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza del medico titolare per qualsiasi motivo non pianificabile con anticipo;
- certificazione di qualità ISO 9001:2008 e/o SA 8000;
- avere una struttura in grado di effettuare, con proprie risorse tecniche interne, la maggior parte degli accertamenti diagnostici e visite specialistiche previsti dai protocolli o segnalati dallo stesso medico.

Il soggetto che svolgerà il servizio di "medico competente" dovrà essere in possesso:

- iscrizione all'ordine dei medici;
- di uno dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi dei medici incaricati, che dovranno essere sempre reperibili, e il nominativo del responsabile dello "Sportello di ascolto".

ART. 4. DURATA E IMPORTO

L'affidamento avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di effettiva stipula del contratto, con possibilità di proroga per un ulteriore anno da esercitarsi, a discrezione dell'Amministrazione, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il compenso annuo ammonta a € 30.000,00.= (IVA esente) onnicomprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

Per l'individuazione dei dipendenti da sottoporre alla sorveglianza sanitaria si fa riferimento al vigente protocollo (allegato A), che potrà subire variazioni/integrazioni .

ART. 5. SEDE E LOCALI

Il Comune di Vicenza mette a disposizione i locali per effettuare le visite mediche mentre l'Aggiudicatario assume l'obbligo di mettere a disposizione del Comune, per l'esercizio della sua attività, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste, garantendo di poter effettuare tutte le visite ed i controlli necessari, in un'unica sede ed in un'unica giornata, per ciascun dipendente per quanto possibile.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'effettuazione degli esami clinici di routine presso la sede lavorativa comunale dei dipendenti.

Per le attività che lo richiedono, il Comune si obbliga a garantire all'Aggiudicatario l'accesso ai locali ed alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie funzioni.

I rapporti con il Medico Competente per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività saranno tenuti dal Direttore del Settore Risorse Umane, Segreteria Generale e Organizzazione.

Il Comune comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica.

ART. 6. SOSTITUZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI

L'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio in caso di assenza del titolare.



Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire uno o più dei medici competenti, indicati in sede di offerta tecnica, l'Aggiudicatario provvederà a darne tempestiva comunicazione al Settore Risorse Umane. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Medico competente, questi dovrà venir sostituito entro 15 giorni naturali dalla data dell'intervenuta cessazione, da altro soggetto fornito di analoghi requisiti professionali.

L'Aggiudicatario garantisce che l'eventuale sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti professionali dei sostituti. In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito di requisiti e curriculum analogo, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto con l'Aggiudicatario.

Su richiesta dell'Amministrazione, il soggetto aggiudicatario si obbliga a sostituire il professionista, le cui prestazioni non siano rese secondo il grado di professionalità richiesto.

Stesse disposizioni di sostituzione valgono per il responsabile dello "Sportello di ascolto".

ART. 7. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il Comune di Vicenza, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso il Settore Risorse Umane, a:

1. trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
2. archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
3. conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo;
4. mettere a disposizione del medico competente i locali presso immobili di proprietà dell'Ente, da adibire ad ambulatorio medico ove lo stesso possa esercitare la prestazione.

ART. 8. CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari anche se si richiede comunque il consenso; un suo eventuale rifiuto è sanzionato nei modi e nelle forme di legge. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute della sorveglianza sanitaria in azienda.

Il lavoratore ha, altresì, il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati, copia del verbale con indicate le conclusioni, sottoscritto dal medico competente; egli deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali.

ART. 9. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, lettera l) e lettera m) del d. lgs.vo 81/2008 e s.m.i..



ART. 10. ONERI GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni l'aggiudicatario dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.000.000,00.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria o assicurativa o nelle altre forme previste dalla legge.

La polizza assicurativa e la cauzione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 11. PAGAMENTI

I pagamenti dei corrispettivi spettanti per le prestazioni professionali eseguite verranno liquidate previa presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa, da presentarsi con cadenza semestrale alla fine del semestre di riferimento.

ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 della L. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali dell'affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

ART. 13. SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 14. RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune di Vicenza, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso



6

all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 15. PENALI

Nel caso in cui il Comune riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempimenti all'aggiudicatario, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1% (uno per cento) sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. In ogni caso, l'Amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo di lettera raccomandata A/R al domicilio del medico competente. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione di cui al precedente art. 10, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno subito.

ART. 17. CONTROVERSIE


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Vicenza e l'aggiudicatario, in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, è competente il Foro di Vicenza.

ART. 18. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione stessa.



7

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Ente.

ART. 20 TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art.3 della medesima l.136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG relativo alla gara.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Ai sensi dell'art.3, comma 8 della legge 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A..

ART. 21. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI" at the top and "C.A." at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is a stylized, cursive script.